



Decreto Dirigenziale n. 86 del 16/05/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 E SUCC. MODD. ED INTT. VOLTURA DEL D.D. N. 328/2010 DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DALLA DITTA A.E.M.P.S. ALLA DITTA SIAN SKINS. ATTIVITA': LAVORAZIONE DELLE PELLI. SEDE: VIA BUSSOLA DEL COMUNE DI SOLOFRA (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con Decreto Dirigenziale n. 328 del 22/11/2010 la ditta A.E.M.P.S., con sede produttiva in via Bussola del Comune di Solofra (AV) è stata autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 269 comma 2 alle emissioni in atmosfera, per l'attività produttiva di lavorazione delle pelli (inchiodatura, palissonatura, raffinatura);

CHE con nota prot. n. 223673 del 22/03/2012 sono state acquisite:

- a) la richiesta del sig. Salvo Antonio in qualità di legale rappresentante della ditta Sian Skins tesa ad ottenere la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del D.D. n. 328 del 22/11/2010 dalla ditta A.E.M.P.S. alla ditta Sian Skins;
- b) dichiarazione del legale rappresentante della ditta Sian Skins attestante che nulla è variato nel ciclo produttivo e nelle emissioni rispetto a quanto autorizzato con il Decreto Dirigenziale succitato;
- c) copia dell'atto di subentro a seguito di locazione (registrato ad Avellino il 17/02/2012 al n. 767 serie 3)

CONSIDERATO:

CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998 n. 127, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995/1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da pubblici uffici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

CHE tale obbligo, ribadito dalla D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004 (ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), è stato assolto dalla ditta A.E.M.P.S. con bonifico di € 635,83 (Seicentotrentacinque/ 83) trasmesso in copia e acquisito agli atti del Settore con prot. n. 665081 del 05/08/2010, conforme al preventivo, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004;

CHE la ditta Sian Skins subentra alla ditta A.E.M.P.S. nell'esercizio dell'attività di lavorazione delle pelli (inchiodatura, palissonatura, raffinatura) svolta in via Bussola (foglio 2 particella 23241 sub 3) del Comune di Solofra (AV).

RITENUTO:

CHE date le premesse, va rilasciata alla ditta Sian Skins la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Decreto Dirigenziale n. 328 del 22/11/2010.

VISTI:

1. la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e succ. modd. ed intt.;
2. la Legge 24 aprile 1998 n. 128 art. 7;
3. la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;
4. la D.G.R. n. 286 del 19 gennaio 2001;
5. il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e succ. modd. ed intt.;
6. il Decreto Dirigenziale n. 328 del 22/11/2010;
7. la DG.R. n. 447 del 08/09/2011;
8. la D.G.R. n. 839 del 30/12/2011

alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Settore ed in conformità alle determinazioni dello stesso e anche dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che sostituisce il D.D. 328 del 22/11/2010;
- 2) di volturare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 328 del 22/11/2010 dalla ditta A.E.M.P.S. in favore della ditta Sian Skins subentrata nella gestione degli impianti già autorizzati avente immutata validità e con obbligo di presentare la domanda per l'eventuale prosieguo dell'attività nei termini previsti dalla norma;
- 3) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione ripresi dal predetto provvedimento e riportati in unico apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di stabilire che restano immutate tutte le altre disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n. 328 del 22/11/2010;
- 5) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nello schema allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti (saranno ammesse variazioni eccezionali, che non comportino comunque il superamento dei valori massimi forniti, senza rilievi, in una delle tre analisi periodiche considerate);
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/06, e s.m.i. o, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 1402;
 - c) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e dalla D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102;
 - d) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - e) effettuare, con cadenza triennale a decorrere dalla data prevista nel D.D. n. 328 del 22/11/2010 durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
 - f) provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo circa:
 - I. i dati relativi ai controlli discontinui (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguiti sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
 - g) di adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti, comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti preposti, contestualmente ai controlli;
 - h) comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - i) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
 - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di obbligare la ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale ulteriore trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 7) di rilasciare il presente provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera per cui è fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta per legge;

- 8) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 9) di notificare il presente provvedimento alla ditta Sian Skins ubicata in via Bussola (foglio 2 particella 23241 sub 3) del Comune di Solofra (AV);
- 10) di inviarne copia, al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino e all'A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Avellino;
- 11) di inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dr. Antonello Barretta)